



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 36

Seduta del 28 - Giugno- 2021

Oggetto: Aggiornamento degli Oneri di urbanizzazione ai sensi dell'articolo 16 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e dell'art. 44, della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12.

Il Consiglio Comunale è stato convocato alle ore 18:00, in modalità mista, come previsto dai Decreti Sindacali n.8/2020 e n.1/2021, in ottemperanza alle disposizioni per il contenimento dell'emergenza sanitaria COVID 19.

In prima convocazione sono presenti/assenti:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	(P) PRESENTE (A) ASSENTE
1 BRAMANI FRANCESCO	SINDACO	P
2 TERZI CLAUDIA MARIA	PRESIDENTE	P
3 MAZZOLA SARA	CONSIGLIERE	P
4 LARDO PATRICK	CONSIGLIERE	P
5 PELLEGRINI GUGLIELMO	CONSIGLIERE	P
6 PERANI TOMMASO	CONSIGLIERE	P
7 RICCHIUTI ELISABETTA	CONSIGLIERE	P
8 LOCATELLI MATTEO	CONSIGLIERE	P
9 MARTINELLI MASSIMO	CONSIGLIERE	P
10 ZANGA ANTONIETTA	CONSIGLIERE	P
11 CIVIDINI MARCO	CONSIGLIERE	P
12 ALESSIO LORELLA CATERINA	CONSIGLIERE	P
13 RODESCHINI MARTA	CONSIGLIERE	P
14 CARRARA SERGIO	CONSIGLIERE	A
15 DI MARTINO GIOVANNI	CONSIGLIERE	A
16 TIRABOSCHI FABIO	CONSIGLIERE	P
17 MELOCCHI ALICE	CONSIGLIERE	P

Sono altresì presenti/assenti gli Assessori:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	(P) PRESENTE (A) ASSENTE
IODICE GIANLUCA	ASSESSORE	P
TERZI CINZIA	ASSESSORE	A
CARNEVALI DARIO	ASSESSORE	P
FACOETTI ENRICO	ASSESSORE	P
SIMONCELLI SARA	ASSESSORE	P

Il Presidente Claudia Maria Terzi, riconosciuta la legalità dell'adunanza, apre la discussione dell'argomento in oggetto. Alla seduta partecipa il Segretario generale Carla Bucci.

DECISIONE

Il Consiglio comunale delibera:

1. di procedere all'aggiornamento degli Oneri di urbanizzazione ai sensi dell'articolo 16 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e dell'art. 44, della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12.
2. di approvare:
 - l'allegato A: Relazione illustrativa;
 - l'allegato B: Regolamentazione delle modalità e dei criteri per la determinazione del calcolo del contributo degli oneri di urbanizzazione;
 - l'allegato C: Tabella nuovi oneri di urbanizzazione;che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nella quale sono stabiliti gli Oneri di urbanizzazione primaria e secondaria dovuti per l'attività edilizia derivante da titoli abilitativi in qualsiasi modo denominati (es. *Permessi di Costruire, SCIA, ecc.*);
3. di precisare che, per quanto non espressamente previsto dal Piano delle Regole del vigente Piano di Governo del Territorio, si applicano le presenti disposizioni in merito ai criteri di determinazione degli oneri di urbanizzazione;
4. di stabilire che gli oneri di urbanizzazione, nei valori aggiornati dal presente provvedimento, verranno applicati per tutti i Permessi di Costruire rilasciati successivamente al 01 luglio 2021 e per le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) presentate successivamente a tale data;
5. di demandare al Dirigente della DIREZIONE 2 – Servizi di Pianificazione del Territorio e di Controllo degli interventi di uso e Trasformazione del Territorio - l'adozione di tutti gli atti di competenza ritenuti necessari per dare attuazione al presente atto;
6. di trasmettere la presente deliberazione al Dirigente della DIREZIONE 1 – Servizi della Programmazione Economica e Finanziaria - ai fini dell'aggiornamento degli stanziamenti in entrata nel Bilancio.
7. dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

MOTIVAZIONE

Come previsto dall'articolo 16 comma 1 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione.

Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire gli interventi di nuova costruzione, gli interventi di ristrutturazione urbanistica, gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente (articolo 10 comma 1 D.P.R. 380/2001).

Ai sensi dell'articolo 3 del sopracitato decreto, si definiscono "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica permanente del territorio.

Con le leggi n. 60/1977 e 61/1977 e con deliberazione regionale del 28 luglio 1977, n. II/557, Regione Lombardia ha determinato i costi base per la quantificazione degli oneri di urbanizzazione afferenti alle concessioni edilizie ai sensi della legge 8 gennaio 1977, n. 10.

Con Deliberazione n. 182 del 06 novembre 2009 il Consiglio Comunale ha deliberato l'ultimo aggiornamento degli oneri di urbanizzazione.

L'articolo 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 al comma 6 stabilisce che i Comuni provvedano ogni cinque anni ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale.

L'art. 44 comma 1) della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12, ha stabilito che i Comuni provvedano all'aggiornamento periodico degli oneri di urbanizzazione con cadenza triennale, in relazione alle previsioni del piano dei servizi e a quelle del programma triennale delle opere pubbliche, tenuto conto dei prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, incrementati da quelli riguardanti le spese generali.

Al fine di provvedere all'aggiornamento periodico degli oneri di urbanizzazione, si è ritenuto opportuno rivalutare i costi base regionali, su base ISTAT, per il periodo intercorrente dal Dicembre 1977 al 31 Dicembre 2020, applicando il coefficiente di rivalutazione ai costi base determinati nelle tabelle ministeriali, dopo aver eseguito un'accurata analisi dei costi ed una comparazione con le tariffe applicate da Comuni presi a campione per caratteristiche similari.

ALTRE INFORMAZIONI

Ai sensi dell'articolo 3 del DPR 380/2001 si definiscono "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica permanente del territorio, e precisamente:

- la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente;
- gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
- la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
- l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
- l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive

previste dalle normative regionali di settore ove esistenti;

- gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;

- la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo ineditato.

Il contributo di costruzione è ridotto, ovvero non dovuto, per i casi espressamente indicati nell'articolo 17 del DPR 380/2001.

La Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 recante "Legge per il governo del territorio" e successive modifiche e integrazioni, stabilisce all'articolo 34 gli interventi soggetti a permesso di costruire, così come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera f), legge reg. n. 18 del 2019

La seconda Commissione Consiliare è stata sentita nella seduta del 15 giugno 2021.

Il Consiglio comunale ha ascoltato la relazione dell'assessore Dario Carnevali e ha acquisito il parere favorevole:

- del Dirigente della Direzione 2 sulla regolarità tecnica;
- della Dirigente della Direzione 1 sulla regolarità contabile.

RISULTATI VOTAZIONE

Il Segretario Generale ha verificato la continuità della connessione durante il punto in trattazione per tutti i partecipanti collegati da remoto e altresì la permanenza del numero legale di tutti i partecipanti.

Aggiornamento degli Oneri di urbanizzazione ai sensi dell'articolo 16 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e dell'art. 44, della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12:

- presenti n. 15
- favorevoli n. 11
- contrari n. ==
- astenuti n. 4 (Alessio, Rodeschini, Melocchi, Tiraboschi)

Immediata eseguibilità della deliberazione:

- presenti n. 15
- favorevoli n. 11
- contrari n. ==
- astenuti n. 4 (Alessio, Rodeschini, Melocchi, Tiraboschi)

FIRMATO DIGITALMENTE
IL PRESIDENTE
Claudia Maria Terzi

FIRMATO DIGITALMENTE
IL SEGRETARIO GENERALE
Carla Bucci

Relazione di pubblicazione

Certifico che copia di questa deliberazione è in pubblicazione¹ con effetto dal 02/07/2021 al 16/07/2021².

La deliberazione è esecutiva dopo 10 giorni dalla pubblicazione, salvo un eventuale controllo di legittimità³

Dalmine, 01/07/2021

IL MESSO COMUNALE
FIRMATO DIGITALMENTE
Cattaneo Francesca

¹ art. 134 - comma 3 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

² art. 124 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

³ art. 127 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.